



Consiglio regionale della Calabria

Proposta di legge recante:” Disposizioni straordinarie per assicurare i livelli essenziali di assistenza nel sistema sanitario regionale”

RELAZIONE DESCRITTIVA

Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto regionale

La presente legge detta disposizioni finalizzate a garantire i livelli essenziali di assistenza nelle unità di anestesia e rianimazione e nelle unità operative di pronto soccorso ospedalieri del Servizio sanitario regionale, prevedendo misure straordinarie, finalizzate – in ultima analisi – a ridurre il ricorso alle esternalizzazioni, nel reperimento del personale medico da adibire alle predette unità operative.

Art.1

Proposta di legge recante:” Disposizioni straordinarie per assicurare i livelli essenziali di assistenza nel sistema sanitario regionale

Il comma 1 consente alle aziende di concordare con i dirigenti medici e sanitari l’effettuazione di prestazione aggiuntive presso le unità operative di pronto soccorso, ai sensi dell’articolo 115 del CCNL area sanità 2016/2018.

Il comma 2 detta disposizioni per l’individuazione dei dirigenti medici con i quale concordare l’effettuazione delle prestazioni aggiuntive di cui al comma 1, secondo un ordine di priorità ivi indicato in ordine decrescente.

Il comma 3 detta analoghe disposizioni per le prestazioni aggiuntive da rendere presso le unità di anestesia e rianimazione.

Il comma 4 contiene la determinazione della tariffa oraria per le prestazioni aggiuntive di cui al comma 1.

Il comma 5 dispone circa la possibile effettuazione di prestazioni aggiuntive presso le unità operative di pronto soccorso da parte dei medici in formazione specialistica assunti dalle aziende ai sensi dell’articolo 1, comma 548-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Nel caso di cui al comma 5, la tariffa oraria da corrispondere è individuata nel comma 6 nella misura stabilita dalla contrattazione collettiva.

Il comma 7 contiene una clausola di salvaguardia delle disposizioni normative vigenti in materia di prestazioni aggiuntive.

Il comma 8, al fine di garantire l’applicazione degli istituti contrattuali, in maniera uniforme nell’intero territorio regionale, dispone a carico del competente Dipartimento la tempestiva adozione delle linee guida di indirizzo di cui all’articolo

6 del CCNL. Ai medesimi fini sono assegnati specifici obiettivi ai vertici delle aziende ed enti, soggetti a valutazione annuale.

Art. 2

L'articolo 2 contiene la norma finanziaria

Art. 3

L'articolo 3 fissa l'entrata in vigore della legge

RELAZIONE ECONOMICA ***Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria***

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Proposta di legge recante:” Disposizioni straordinarie per assicurare i livelli essenziali di assistenza nel sistema sanitario regionale

L'onere annuo derivante dal comma 2 dell'art. 1 del disegno di legge è stato stimato con riguardo:

- ad un fabbisogno pari a n. 3 turni aggiuntivi di n. 6 ore per settimana per n. 60 postazioni, per un monte ore annuo teorico aggiuntivo di 56.000 ore annue, corrispondente a un onere annuo di euro 936.000,00 per l'anno 2022, di euro 4.680.000,00 per l'anno 2023 e di euro 2.800.000,00 per il 2024;
- ad una maggiore spesa conseguente all'innalzamento della tariffa oraria di cui al comma 4 sul volume delle prestazioni aggiuntive già erogate stimata in euro 560.000,00 per il 2022, euro 2.800.000,00 per il 2023 ed euro 1.700.000,00 per il 2024

Gli effetti conseguenti alla previsione normativa di cui all'art.1 comma 3 del disegno di legge sono stimati in euro 1.512.000,00 l'anno 2022, euro 7.560.000,00 per l'anno 2023 ed euro 3.780.000,00 per l'anno 2024 avendo riguardo all'attivazione di 1,5 turni settimanali di prestazioni aggiuntive di ore 6 attivabili su 14 punti della rete ospedaliera regionale per un totale orario complessivo annuo di 9.000 ore. L'ammontare così stimato è stato incrementato del 40% per tenere conto degli effetti dell'incremento tariffario di cui al comma 4 sul volume delle prestazioni aggiuntive già attivate nel sistema sanitario regionale.

Gli effetti conseguenti alla previsione normativa di cui all'art.1, comma 5, del disegno di legge sono stimati in euro 307.000,00 per l'anno 2022, euro 1.846.000,00 per l'anno 2023 ed euro 923.000,00 per l'anno 2024. L'onere è stato stimato con riguardo a una potenziale platea aderente all'ipotesi normativa corrispondente al 15% dei medici in formazione specialistica delle discipline oggetto della norma, ovvero equipollenti e affini, iscritti al terzo, quarto e quinto anno dei corsi dell'Ateneo di Catanzaro previsti in circa n. 190 unità. L'impegno orario producibile dalle predette unità, tenuto conto del debito orario settimanale da rendere alle attività assistenziali e di aula del percorso formativo, è stato

ipotizzato in 12 ore settimanali da remunerarsi in misura analoga a quanto previsto per la diversa fattispecie prevista al comma 2.

All'onere complessivo derivante dal presente disegno di legge previsto in euro 3.315.000,00 per il 2022, euro 16.880.000,00 per il 2023 ed euro 9.203.000,00, non comportante il superamento del limite della spesa di personale rappresentato dal corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento, come previsto dall'art. 2 comma 71 della legge 191/2009 per come richiamato dall'art. 11, comma 1, del D.L. 35/2019 per il 2024, si provvede mediante imputazione della spesa sulle risorse del bilancio regionale derivanti dal gettito fiscale conseguente all'attivazione delle misure di cui all'art.1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a valere sulla parte eccedente il concorso all'equilibrio del sistema sanitario regionale come quantificato in euro 67.000.000,00 in sede di tavolo di verifica degli adempimenti nelle sedute del 26 aprile e del 18 maggio 2022.

	Descrizione spese	Tipologico C	Carattere temporale A o P	Importo
Art.1	<p>Il comma 1 consente alle aziende di concordare con i dirigenti medici e sanitari l'effettuazione di prestazione aggiuntive presso le unità operative di pronto soccorso, ai sensi dell'articolo 115 del CCNL area sanità 2016/2018.</p> <p>Il comma 2 detta disposizioni per l'individuazione dei dirigenti medici con i quale concordare l'effettuazione delle prestazioni aggiuntive di cui al comma 1, secondo un ordine di priorità ivi indicato in ordine decrescente.</p> <p>Il comma 3 detta analoghe disposizioni per le prestazioni aggiuntive da rendere presso le unità di anestesia e rianimazione.</p> <p>Il comma 4 contiene la determinazione della tariffa oraria per le prestazioni aggiuntive di cui al comma 1.</p>			

	<p>Il comma 5 dispone circa la possibile effettuazione di prestazioni aggiuntive presso le unità operative di pronto soccorso da parte dei medici in formazione specialistica assunti dalle aziende ai sensi dell'articolo 1, comma 548-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145.</p> <p>Nel caso di cui al comma 5, la tariffa oraria da corrispondere è individuata nel comma 6 nella misura stabilita dalla contrattazione collettiva.</p> <p>Il comma 7 contiene una clausola di salvaguardia delle disposizioni normative vigenti in materia di prestazioni aggiuntive.</p> <p>Il comma 8, al fine di garantire l'applicazione degli istituti contrattuali, in maniera uniforme nell'intero territorio regionale, dispone a carico del competente Dipartimento la tempestiva adozione delle linee guida di indirizzo di cui all'articolo 6 del CCNL. Ai medesimi fini sono assegnati specifici obiettivi ai vertici delle aziende ed enti, soggetti a valutazione annuale.</p>			
Art.2	L'articolo 2 contiene la norma finanziaria			96.398.000,00
Art.3	L'articolo 3 fissa l'entrata in vigore della legge			0

Proposta di legge recante:” Disposizioni straordinarie per assicurare i livelli essenziali di assistenza nel sistema sanitario regionale”

Art. 1

Proposta di legge recante: " Disposizioni straordinarie per assicurare i livelli essenziali di assistenza nel sistema sanitario regionale"

1. Per far fronte alla carenza di personale medico presso le unità di anestesia e rianimazione e le unità operative di pronto soccorso ospedalieri, salvaguardare la continuità dei relativi servizi e la qualità dei livelli assistenziali, nonché ridurre il ricorso alle esternalizzazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale possono concordare con i dirigenti medici esanitari, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dell'area della sanità relativo al triennio 2016-2018.
2. Le prestazioni aggiuntive di cui al comma 1 presso le unità operative di pronto soccorso ospedaliero sono rese da dirigenti medici e sanitari, individuati in base al seguente ordine di priorità:
 - a) in servizio nell'U.O. di pronto soccorso della medesima Azienda o ente;
 - b) in servizio presso altre U.O. della medesima azienda o Ente, purché inquadrati in discipline equipollenti o affini alla Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza;
 - c) in servizio presso l'U.O. di pronto soccorso di altre aziende o enti, previa stipula di apposita convenzione tra amministrazioni;
 - d) in servizio presso diverse U.O. di altre aziende o Enti, purché inquadrati in discipline equipollenti o affini alla Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza, previa stipula di apposita convenzione tra amministrazioni.
3. Le prestazioni aggiuntive di cui al comma 1 presso le unità di anestesia e rianimazione sono rese da dirigenti medici e sanitari, individuati in base al seguente ordine di priorità:
 - a) in servizio presso le unità di anestesia e rianimazione della medesima azienda o ente;
 - b) in servizio presso le unità di anestesia e rianimazione di altre aziende o enti della Regione, previa stipula di apposita convenzione tra amministrazioni;
4. Nell'ipotesi di cui al comma 1 la tariffa oraria di cui all'articolo 24, comma 6, del predetto CCNL è determinata in misura pari a 100 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione.
5. Le attività di cui al comma 1, possono essere svolte in regime libero-professionale e su base volontaria, anche da medici in formazione specialistica assunti dalla medesima Azienda o Ente regionale ai sensi dell'articolo 1, commi 548-bis e seguenti della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica ed esclusivamente a supporto del personale specializzato, nel rispetto di quanto previsto al comma 2, lettere a) e b) ed al comma 3, lettera a).
6. Nell'ipotesi di cui al comma 5 si applica la tariffa oraria, nella misura stabilita dall'articolo 24 comma 6, del predetto CCNL.
7. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.

8. Al fine di garantire l'applicazione degli istituti contrattuali in maniera uniforme sull'intero territorio regionale, è demandato al competente Dipartimento ogni adempimento finalizzato alla tempestiva redazione delle linee generali di indirizzo, ai sensi dell'articolo 6 del CCNL Area Sanità 2016-2018. Ai medesimi fini sono assegnati specifici obiettivi ai vertici delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale, il cui raggiungimento costituisce elemento di specifica valutazione annuale.

Art. 2

(norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 3.315.000,00 per il 2022, euro 16.880.000,00 per il 2023 ed euro 9.203.000,00, che non comportano il superamento del limite della spesa di personale rappresentato dal corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento, come previsto dall'art. 2 comma 71 della legge 191/2009 per come richiamato dall'art. 11, comma 1, del D.L. 35/2019, per il 2024, si provvede mediante imputazione della spesa sulle risorse del bilancio regionale derivanti dal gettito fiscale conseguente all'attivazione delle misure di cui all'art.1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a valere sulla parte eccedente il concorso all'equilibrio del sistema sanitario regionale, quantificato in euro 67.000.000,00.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

F.to On.Pasqualina Straface